

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 C.P.C. e 414 C.P.C.

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per il sig. **OGNIBENE ANTONINO**, nato a Sciacca (AG) il 6 luglio 1979, residente in Rozzano (MI) via Tagliamento n. 55/1 C.F. ONBNNN79L06I533U, rappresentato e difeso in forza di procura allegata al presente atto dall'avv. Salvatore Rosa, c.f. RSOSVT74A14G347U, con studio in Partanna (TP) via Cavour 53, il quale, per le comunicazioni di cancelleria dichiara di volere ricevere gli avvisi al numero di fax 0924.87522 ovvero all'indirizzo pec: rosasalvatore@pec.ordineavvocatomarsala.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, (Cod.Fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, elettivamente domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede legale in via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) (20100) Milano;

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Lombardia (Cod.Fisc. 97254200153), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano (20124) via Pola n. 11, elettivamente domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello



Stato di di Milano, con sede legale in via Freguglia n. 1
(Palazzo di Giustizia) (20100) Milano;

RESISTENTE

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Lombardia - AMBITO
TERRITORIALE per la PROVINCIA di MILANO** (01199250158), in
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano
(20146) Via Soderini 24, elettivamente domiciliato ex lege,
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di di Milano,
con sede legale in via Freguglia n. 1 (Palazzo di
Giustizia) (20100) Milano;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
definitive dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali per la
classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni
scolastici 2014/2017.

*(I litisconsorti sono stati individuati alla luce del Decreto "Buona Scuola
2015" Legge 107/2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2015,
che prevede un piano straordinario di immissioni in ruolo il quale implica
che i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno
concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani con
conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati
all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di
stabilizzazione)*

LITISCONSORTI

* * *

**OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nelle**



**Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Primaria (EEEE)
vigente per gli anni scolastici 2014/2017**

* * *

FATTO e DIRITTO

1 Il sig. Ognibene è in possesso del Diploma Magistrale, conseguito in data 21 luglio 1997, presso l'Istituto Magistrale "R. Politi" di Agrigento (doc. 1).

2 Il M.I.U.R., con D.P.R. 25 marzo 2014, ha formalizzato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 ed ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, permettendo ai docenti in possesso di detto titolo di presentare domanda di inserimento nella seconda fascia della Graduatoria d'Istituto, dove sono inseriti i docenti muniti del titolo abilitante. Si rileva che detta graduatoria è valida soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

3 Il ricorrente, a seguito dell'aggiornamento operato con il D.M. 353/2014, ha prodotto domanda online ed è stato inserito nelle Graduatorie di Circolo di Istituto di SECONDA FASCIA, Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia, provincia di Milano, per la classe di concorso: scuola primaria (EEEE) (doc. 2)

4 L'inserimento nelle graduatorie, a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, non è stato riconosciuto, però, dal M.I.U.R. per le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento regolate dal D.M. 235/2014. Si rileva che dette graduatorie



sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato ma anche per le nomine a tempo indeterminato.

5 Il sig. Ognibene, ciò nonostante, in data 15 maggio 2014 ha prodotto, ad ogni buon fine, domanda cartacea per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, scuola primaria (EEEE) anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 presso l'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia, provincia di Milano (doc. 3).

La modalità cartacea di invio della domanda è stata necessaria dato che la piattaforma telematica denominata "Istanze *on line*" non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava e non dà la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di presentare detta istanza.

6 Pubblicata la graduatoria ad esaurimento della scuola primaria in data 9 luglio 2014 (doc. 4), lo stesso non è stato utilmente incluso. E' stato, invece, inserito nella graduatoria degli esclusi pubblicata l'8 luglio 2014. (docc. 5 e 6)

7 Con domanda/diffida del 21 agosto 2014 (doc. 7), il ricorrente ha chiesto alle Amministrazioni competenti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, senza tuttavia sortire effetto alcuno.

8 Il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1793/2015, è stato dichiarato illegittimo ed annullato nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante del diploma



magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nelle graduatorie ad esaurimento.

9 Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dal ricorrente di inserimento nella graduatoria ad esaurimento è opportuno analizzare la normativa inerente al funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'accesso ai ruoli della scuola, ai sensi dell'art. 1 Legge 124/99, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il 50% attingendo alle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, *contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola*, ha disposto quanto segue: " *con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*" ed è stata esclusa la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma è stata fatto espressamente "salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**. Il ricorrente, ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia ben prima di tale trasformazione.



È opportuno, altresì, ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale ed il valore abilitante allo stesso riconosciuto .

L'art. 194 comma 1 e l'art. 197 comma 1, del D. Lgs 297/1994, attribuiscono valore abilitante, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

Con il DPR n. 232/1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"*, che all'art. 15 comma 7, fa espressamente salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998.

Ancora prima, il D.M. n. 175 del 1997, attribuiva valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

Le predette disposizioni di legge segnano dunque una precisa distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, ossia i diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali E' RICONOSCIUTO VALORE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, e i diplomati con il nuovo ordinamento, quindi successivamente all'a.s. 2001/2002, per i quali il titolo conseguito non ha valore abilitante all'insegnamento.

A conferma di quanto sopra delineato, il DPR del 25/03/2014, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n.



03813/2013, ha definitivamente affermato che IL DIPLOMA
MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 DEVE ESSERE
CONSIDERATO TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha ottenuto definitiva consacrazione con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Secondo tale pronuncia non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUAORIE PERMANENTI IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE, il che non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

10 A questo impianto normativo e giurisprudenziale, si aggiunge un rilevante parere delle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale. La Commissione europea, in data 31.01.2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 36/2005, del diploma dei maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'unione europea. La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito



che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento.

11 La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso (diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002). Specificatamente trattasi delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, dalla quale l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato sia per il conferimento dei contratti a tempo determinato.

^^^ ^^ ^ ^^ ^

ISTANZA CAUTELARE EX Art. 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

FUMUS BONI IURIS

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* si ritiene che l'esistenza del diritto è provata, oltre che da tutti i motivi di fatto e diritto sopra esposti, dal fatto che il **D.M. 235/2014 è stato già annullato, con efficacia erga omnes,** da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.



Dunque le pretese dell'odierno ricorrente sono provate e il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione dello stesso dai piani di assunzione in ruolo.

PERICULUM IN MORA

Circa il *periculum in mora* va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta al ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le graduatorie di cui si parla hanno valenza triennale, per gli anni 2014/2017.

L'urgenza risiede, anche, nell'entrata in vigore del DDL cd. "BUONA SCUOLA" (16 luglio 2015) che stabilisce all'art. 8 un piano di assunzioni straordinarie per l'anno scolastico 2015/2016, specificando al comma secondo del predetto articolo i destinatari del piano di assunzioni straordinario: *i soggetti sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titolo ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e **gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.***

E' del tutto evidente quindi che una pronuncia giudiziale che sancisca il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione del meccanismo di assunzioni previsto dal MIUR, a settembre 2015, non sarebbe utile ai fini del piano straordinario di assunzioni, pregiudicando illegittimamente i diritti del ricorrente.

La misura cautelare richiesta consentirebbe al ricorrente, poiché in possesso del titolo abilitante, di far parte del



piano straordinario di immissioni in ruolo e, al contempo scongiurerebbe il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

Si tratta, evidentemente, di un danno che va oltre al profilo strettamente economico dato che si determinerebbe un pregiudizio professionale e personale sia per i docenti sia per gli alunni perché potrebbero esserci dei cambiamenti anche con l'anno scolastico iniziato.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, il sig. Antonino Ognibene, come sopra domiciliato rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro,

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, Voglia,

ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto,

previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 235/2014, nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Milano, scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017;, disporre l'inserimento del docente Ognibene Antonino nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Milano, scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici



2014/2017, con la posizione e il punteggio a lui spettanti,
e/o emettere i provvedimenti cautelari più idonei ad
assicurare la tutela nel merito in capo al ricorrente
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre iva e cpa

NEL MERITO

Voglia l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di
Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, **fissare l'udienza
di discussione e**

previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 235/2014,
nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, nella parte
di interesse, ossia nella parte in cui non prevedono
l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nelle graduatorie
ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Milano, scuola
primaria (EEEE) valida per gli anni scolastici 2014/2017;

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la
classe di concorso scuola primaria (EEEE) Ambito Territoriale
di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017 con la
posizione e il punteggio a lui spettanti;

*disporre l'inserimento a pieno titolo del docente Ognibene
Antonino nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di
Milano nella scuola primaria (EEEE) valide per gli anni
scolastici 2014/2017 con la posizione e il punteggio
spettanti.*

Con vittoria di spese diritti ed onorari, da distrarre a
favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle
anticipate.

In via istruttoria

Si ritiene la causa matura per la decisione



Si produce mediante deposito:

- 1.Copia Diploma Magistrale
- 2.Graduatoria d'istituto Scuola Primaria (EEEE)
- 3.Domanda cartacea
- 4.Graduatoria ad Esaurimento (EEEE)
- 5.Provvedimento esclusi
- 6 Graduatoria esclusi
- 7 Domanda/Diffida di inserimento graduatorie ad esaurimento;
- 8.Dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale ed economica;

Dichiarazione ex art. 14 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche ed integrazioni si dichiara il presente procedimento di lavoro di valore indeterminato e comunque esente dal versamento del contributo unificato poiché il ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini irpef inferiore ad euro 34.107,72, come da dichiarazione allegata.

Milano, 22 luglio 2015

Avv. Salvatore Rosa

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato allegato rilasciato dal ricorrente

PREMESSO CHE

-Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale categoria di concorso EEEE valide per il trienni 2014/2017



-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra*, deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE) vigente per gli anni scolastici 2014/2017;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame inaudita altera parte) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non solo in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute VI Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale appare molto onerosa per la ricorrente;
- Il Giudice adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito



internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

RILEVATO INOLTRE CHE

La notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso

- Ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR
- Alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- In ogni altro modo ritenuto opportuno.

Milano, lì 22 luglio 2015

Avv. Salvatore Rosa

